

FONDO PATRIMONIALE

Vantaggi e svantaggi del fondo patrimoniale

GIULIA TERLIZZI

Il fondo patrimoniale ha fra i suoi vantaggi quello della semplicità ed economicità della costituzione; tuttavia non si possono ignorare i limiti e le debolezze di tale istituto, siano essi legati a una difficoltà di interpretazione di quelle poche norme che lo disciplinano ovvero a un'inefficacia nella pratica applicazione del fondo a causa di un uso distorto dello stesso.

Note introduttive

Come noto, il **fondo patrimoniale** costituisce uno strumento volto alla creazione di una **dotazione patrimoniale vincolata alle esigenze della famiglia**. La disciplina è stringata e contenuta in appena cinque articoli non del tutto esaustivi e per questo, come vedremo, fonte di dubbi interpretativi e problemi applicativi. Sebbene il fondo patrimoniale abbia fra i suoi vantaggi quello della semplicità ed economicità della costituzione¹, non si possono ignorare i limiti o per così dire gli svantaggi di tale istituto, siano essi legati ad una difficoltà di interpretazione di quelle poche norme che lo disciplinano, siano essi legati ad una debolezza o inefficacia nella pratica applicazione del fondo a causa di un uso distorto o finanche abusivo². Con l'ausilio di alcune recenti pronunce giurisprudenziali si intende offrire uno spunto per indagare in che misura tale strumento possa realmente tutelare i beneficiari e rispondere efficacemente alle finalità per cui è stato pensato.

Finalità dell'istituto

Il fondo patrimoniale è lo strumento mediante il quale uno o entrambi i coniugi o un terzo impongono un **vincolo convenzionale su determinati beni**, destinandoli ai bisogni della famiglia. L'istituto è stato introdotto dalla legge di Riforma del diritto di famiglia del 1975 in sostituzione del preesistente patrimonio familiare. La disciplina del fondo patrimoniale è racchiusa all'interno della sezione II del Codice civile ad esso dedicata ed è contenuta

1. In questo senso, cfr., fra i molti, B. Veronese, "Il fondo patrimoniale: strumento evergreen o contenitore ormai privo di contenuto nella pianificazione e protezione del patrimonio familiare?", in *Diritto ed economia dell'impresa*, 4, 2016, 120.

2. In questo senso, cfr. Cass. Cass. 8 agosto 2014 n. 17811 secondo cui la disciplina del

fondo patrimoniale "non risulta esaustiva, avendo il legislatore ad essa dedicato soltanto cinque articoli, all'interno dei quali non sono puntualmente delineate e distinte le diverse fasi della costituzione, della gestione, della modificazione e dell'estinzione del fondo. Non solo ma nella disciplina adottata sono ravvisabili profili di dubbia coerenza".

negli articoli 167-171 del Codice³. Come opportunamente osservato, essa «non risulta esaustiva, avendo il legislatore ad essa dedicato soltanto cinque articoli, all'interno dei quali non sono puntualmente delineate e distinte le diverse fasi della costituzione, della gestione, della modificazione e dell'estinzione del fondo»⁴. Ai sensi dell'articolo 167 del Codice civile «ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia». La **finalità** del fondo patrimoniale è infatti quella di rispondere ai **bisogni della famiglia**. Si può dire che la finalità del fondo patrimoniale ha una duplice accezione. Infatti, se **da un lato** il fondo patrimoniale è volto alla **soddisfazione dei bisogni familiari**; dall'**altro lato**, esso svolge una funzione di **protezione delle risorse patrimoniali della famiglia**, tutelandola da eventuali usi distorti del patrimonio confluito all'interno del fondo ed escludendo che terzi creditori per ragioni estranee ai bisogni della famiglia, possano agire esecutivamente sui beni “vincolati”. Proprio nella finalità del fondo patrimoniale, e cioè nel «consentire al nucleo familiare di poter contare su un substrato patrimoniale in grado di garantire i bisogni dello stesso, salvaguardando quella parte di patrimonio vincolato durevolmente al soddisfacimento dei soli interessi e bisogni familiari»⁵, risiede almeno in astratto il vantaggio dell'istituto, dal momento che attraverso la costituzione del fondo, i beni e i diritti che lo costituiscono restano al di fuori dei rischi discendenti da una non oculata gestione delle vicende patrimoniali dei coniugi. In tal senso il legislatore ha pensato l'istituto del fondo patrimoniale, quale «effettivo strumento di tutela dell'interesse, dei bisogni e del patrimonio della famiglia»⁶.

Semplicità ed economicità

Il fondo patrimoniale è stato definito *«uno strumento agevole, economico, anche dal punto di vista fiscale, alquanto duttile e modellabile alle concrete esigenze applicative pratiche che si presentano, caso per caso, nella famiglia, prima fra tutte, quella di soddisfare le esigenze di difesa del patrimonio personale e del nucleo familiare per talune categorie professionali particolarmente esposte ai rischi derivanti dall'attività lavorativa, quali imprenditori, amministratori, dirigenti e professionisti, agevolando la*

3. Per una più dettagliata analisi della genesi e della disciplina dell'istituto sia consentito il rinvio a G. Terlizzi, “Il fondo patrimoniale. Profili civilistici”, in A. Chianale e A. Vasapolli (curr.), *Wealth Planning*, Gruppo 24 Ore, 2023, 459-482.

4. Cass. 8 agosto 2014 n. 17811; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza 4 settembre 2019, n. 22069.

5. B. Veronese, cit.

6. Ibid.

diligente amministrazione, oltre che la tutela, del patrimonio domestico anche ai fini della sua trasmissione alle generazioni future»⁷. Come disposto dall'articolo 167 del Codice civile, fra i beni che possono far parte del fondo patrimoniale vi sono i beni mobili registrati; i beni immobili e i titoli di credito nominativi. La costituzione avviene nella forma dell'atto pubblico (anche per testamento nel caso di costituzione da parte di un terzo), può essere fatta dai coniugi (congiuntamente o singolarmente) o anche da un terzo. Alla costituzione del fondo non si realizza alcuno spostamento patrimoniale in quanto la proprietà dei beni rimane in capo ai coniugi, ma agli stessi è fatto divieto di utilizzare i beni contenuti nel fondo per scopi estranei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Inoltre, la costituzione può essere contestuale al matrimonio o successiva. La legge 20 maggio 2016, n. 76, ha attribuito la possibilità di costituire un fondo anche alle coppie dello stesso sesso che abbiano registrato un'unione civile. Nel caso in cui la costituzione avvenga per atto pubblico, essa deve essere oggetto di trascrizione nei pubblici registri; annotazione a margine dell'atto di matrimoni ovvero indicazione sul titolo di credito nominativo. Il fondo patrimoniale cessa nelle ipotesi di decesso di uno dei coniugi; separazione o divorzio e annullamento del matrimonio. È opportuno precisare che, in presenza di figli minori, il fondo avrà vita fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio. Queste scarse previsioni codicistiche hanno fatto sì che la regolamentazione del negozio giuridico fosse in gran parte lasciata alla discrezionalità e alla autonomia privata dei coniugi, sia per ciò che attiene alla fase della costituzione dello stesso, sia per l'amministrazione ed il suo funzionamento»⁸.

Limiti all'aggreddibilità del fondo

Innanzitutto, va precisato che la non aggreddibilità del fondo da parte dei creditori è relativa e non assoluta; infatti, nel caso in cui l'imprenditore utilizzi l'istituto a fini fraudolenti con conseguente violazione della "*par condicio creditorum*" il fondo diviene aggreddibile dagli stessi con l'azione revocatoria ex articolo 2901 del Codice civile. Tuttavia, una evidente difficoltà, anche per la prassi, è rinvenibile nel fatto che il codice non specifica cosa si debba intendere per "bisogni della famiglia". lasciando al lavoro interpretativo il compito di identificare l'ampiezza della categoria "bisogni della famiglia" e di determinare, di conseguenza, la opponibilità del vincolo ai creditori personali dei soggetti che hanno posto in essere

7. Ibid.

8. Cfr. B. Veronese, cit.

il vincolo⁹. Occorre sul punto osservare che, come peraltro ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità «la costituzione del fondo patrimoniale (articolo 167 del Codice civile) è funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi e lo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa»¹⁰.

Distorsione dell'istituto

Con riferimento all'utilizzo del **fondo patrimoniale con fini elusivi e distorsivi**, emerge dalle pronunce giurisprudenziali il dato che gran parte dei fondi patrimoniali sia stata costituita in epoca successiva al sorgere del credito e per la finalità strumentale di voler sottrarre determinati beni alla generica garanzia dei creditori¹¹. Si riscontra come l'istituto sia stato utilizzato «assai di rado per il perseguimento delle finalità solidaristiche attribuitegli dall'articolo 167 del Codice civile e, lungi dal configurare una specifica volontà dei coniugi all'effettivo perseguimento del benessere familiare – in forma positiva e propositiva – ha finito per essere utilizzato per distogliere elementi patrimoniali dalla possibile aggressione dei creditori, divenendo, pertanto, il vero e proprio strumento privilegiato adottato per sottrarre determinati cespiti chiaramente “individuati” all'esecuzione da parte dei creditori e, talvolta ed in occasioni specifiche, anche all'apprensione da parte della curatela fallimentare»¹². Non si può nascondere che dietro alla legittima ratio del fondo patrimoniale, «finalizzato a conferire alla fattispecie in esame la funzione di effettivo strumento di tutela dell'interesse, dei bisogni e del patrimonio della famiglia»¹³, si è notato sin dalla sua introduzione un utilizzo abusivo e distorto, finalizzato a distogliere una parte del patrimonio dalle lecite pretese creditizie, «in quanto, con sempre maggior frequenza, viene creato ad hoc per perseguire il fine precipuo di tentare di sfruttare abusivamente il limite all'esecuzione forzata, garantito dal legislatore all'articolo 170 del Codice civile, sottraendosi alla responsabilità

9. B. Veronese, cit.

10. Cass. civ., ordinanza 4 settembre 2019, n. 22069.

11. B. Veronese, cit.

12. Ibid.

13. Ibid.

patrimoniale e danneggiando, così, i creditori»¹⁴. Ne consegue che la credibilità dell'istituto sia stata spesso minata. In particolare, l'effetto di sottrarre i beni costituenti il fondo patrimoniale alla garanzia prestata nei confronti di buona parte dei creditori dei coniugi ha reso lo strumento del fondo patrimoniale «particolarmente appetibile soprattutto in quelle situazioni nelle quali l'alea di rischio di incorrere in un indebitamento incontrollato sia piuttosto elevata», soprattutto quando uno, o entrambi i coniugi esercitino attività imprenditoriali, caratterizzate da quel che si può definire “rischio di impresa”¹⁵. In questo scenario, si segnalano numerose pronunce della giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – volte a valutare l'efficacia della separazione patrimoniale di un fondo patrimoniale costituito dai coniugi imprenditori, nei confronti di varie tipologie di creditori, fra i quali proprio quelli connessi all'attività economica da loro esercitata. In tale situazione, si sottolinea anche il coinvolgimento della sezione tributaria della Suprema Corte¹⁶, posto che «anche i crediti fiscali sono fra quelli ai quali può essere opposto il fondo patrimoniale, anche in sede di esecuzione forzata, ed anche questi possono astrattamente sorgere sia in relazione a redditi destinati ai bisogni della famiglia, sia per attività estranee a tali finalità»¹⁷.

La scarsa difesa del debitore (o del terzo)

Quanto finora esposto è strettamente connesso, se non conseguente, ad un ulteriore “limite” del fondo patrimoniale: la scarsa considerazione, o per alcuni in dottrina, «**la vera e propria lesione del diritto di difesa del debitore (o del terzo che ha ricevuto i beni)**»¹⁸ posta dallo stesso legislatore per contrastare il fenomeno opposto, sopra menzionato. L'introduzione del nuovo articolo 2929-bis Codice civile ad opera dell'articolo 12 del Dl 27 giugno 2015, n. 83, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 132, ha modificato ed ulteriormente indebolito il regime del fondo patrimoniale (e così pure gli altri atti costitutivi di vincoli di indisponibilità o di alienazione aventi per oggetto immobili o mobili registrati), dando la più ampia garanzia al creditore che ritenga di aver subito pregiudizio dall'esistenza del fondo patrimoniale. Il creditore è così abilitato ad iniziare l'esecuzione forzata «indipendentemente dal

14. Ibid.

15. F. Gennari - C. Califano, “Bisogni della famiglia e debiti tributari. Un rebus non risolto in tema di efficacia del fondo patrimoniale”, in *Contratto e Impresa*, 2022, 2, 699.

16. Cass. civ., ordinanza 7 giugno 2021, n. 15741; ordinanza 10166 del 28 maggio 2020; ordinanza n. 5369 del 27 febbraio 2020.

17. Ibid.

18. Ibid.

previo ottenimento di una sentenza dichiarativa di inefficacia, senza alcun onere della prova, alla sola condizione che il portatore del diritto di credito trascriva il pignoramento nei pubblici registri entro un anno dalla data di trascrizione del fondo patrimoniale». Ne deriva che in presenza di tali presupposti, l'atto di costituzione del negozio di cui agli articoli 167 e seguenti c.c perde di efficacia¹⁹.

Debiti tributari e fondo patrimoniale

Con particolare riferimento ai **debiti tributari**, una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 15741 del 7 giugno 2021) torna sull'annoso tema della opponibilità del fondo patrimoniale fra coniugi ex articolo 167 del Codice civile, in relazione all'identificazione dei debiti oggetto di esecuzione sui beni costituiti nel fondo, se contratti per i bisogni della famiglia, o meno. La Cassazione ribadisce alcuni principi già espressi dalla giurisprudenza tributaria di legittimità²⁰, escludendo ogni «generalizzazione sull'inerenza o meno dei debiti fiscali ai bisogni della famiglia, rimandando ogni decisione ad un'attenta valutazione dei fatti per verificare se i redditi che hanno dato origine ai debiti tributari siano effettivamente destinati al sostentamento familiare»²¹. In altre parole, la Cassazione sembra consentire «una distinzione specifica fra debiti tributari connessi a redditi percepiti ai fini del sostentamento familiare e redditi percepiti per altre finalità, per i quali rimarrebbe efficace l'effetto protettivo costituito dal fondo patrimoniale, ma non riesce a risolvere il confine fra bisogni familiari ed altri bisogni, che continua a rimanere un rebus difficilmente risolvibile per determinare l'efficacia o meno dell'effetto segregativo del fondo»²².

Redditi professionali e fondo patrimoniale: a chi spetta l'onere probatorio

È opportuno segnalare che con l'ordinanza n. 8201 del 27 aprile 2020 in tema di redditi professionali e bisogni della famiglia, la Corte Suprema si distanzia dal consolidato orientamento della giurisprudenza di

19. B. Veronese, cit.

20. Si vedano in particolare l'ordinanza 10166 del 28 maggio 2020 e l'ordinanza n. 5369 del 27 febbraio 2020.

21. F. Gennari - C. Califano, "Bisogni della famiglia

e debiti tributari. Un rebus non risolto in tema di efficacia del fondo patrimoniale", in *Contratto e Impresa*, 2022, 2, 699.

22. F. F. Gennari - C. Califano, cit.

23. Cass. civ, ordinanza 8 febbraio 2021, n. 2904.

legittimità volto a individuare – in termini favorevoli al creditore precedente – i **limiti di ammissibilità delle azioni esecutive sui beni costituiti in fondo patrimoniale**, ai sensi dell'articolo 170 del Codice civile²³.

Con questa pronuncia, la Corte, con riferimento alle obbligazioni contratte da un coniuge nell'esercizio della propria attività professionale, stabilisce «un nuovo punto di bilanciamento tra i timori legati all'utilizzo sovente fraudolento del fondo patrimoniale e l'esigenza di offrire adeguata tutela ai “bisogni della famiglia”, al cui soddisfacimento è preordinato l'istituto»²⁴. Prendendo le mosse dal problema della strumentalità dei debiti contratti per i “bisogni della famiglia” di cui all'articolo 170 del Codice civile, la Corte, innova rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale, operando un superamento del tradizionale riparto dell'onere probatorio. In questo modo la Corte si pronuncia in favore della riabilitazione dell'istituto, garantendo al fondo patrimoniale un concreto spazio di operatività. Come opportunamente osservato, «la giurisprudenza più recente avverte la rilevanza del problema della **disattivazione del vincolo destinatorio**, per le conseguenze contrattuali ed extracontrattuali dell'attività lavorativa»²⁵. In tale scenario è ancora l'interprete a dover valutare la situazione concreta, per accertare se «il debito [...] sorto nell'esercizio dell'impresa, [...] possa dirsi contratto per soddisfare detti “bisogni della famiglia”»²⁶.

Tuttavia, permangono forti equivocità sul piano probatorio: il fatto che un debito sia sorto nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale non significa necessariamente che esso derivi da obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia. Si pone quindi il problema di individuare su chi grava la prova dell'estraneità. Sotto questo profilo, la Corte, dopo aver affermato, in linea con la precedente e maggioritaria giurisprudenza, l'accezione estensiva dei “bisogni della famiglia”, i quali non potrebbero “ridursi alle sole necessità essenziali per l'esistenza della famiglia, ma sarebbero comprensivi di «quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa», cioè «al miglioramento anche economico

24. M. De Pamphilis, Nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione I 27 aprile 2020, n. 8201, in *Famiglia e diritto*, 2020, fasc. 11, 1041-1051.

25. G. Passagnoli, “Fondo patrimoniale, attività

d'impresa e bisogni della famiglia”, in *Giurisprudenza italiana*, 2022, 2, 329.

26. Cass., 31 ottobre 2014, n. 23163; Cass., 19 febbraio 2013, n. 4011; Cass., 7 luglio 2009, n. 15862; Cass., 31 maggio 2006, n. 12998.

della famiglia, secondo l'indirizzo concordato e attuato dai coniugi»²⁷, introduce un importante elemento di novità sul piano della ripartizione dell'onere della prova. Ripercorrendo i passaggi dell'ordinanza, se, da un lato, la prova dei presupposti di applicabilità dell'articolo 170 del Codice civile grava su chi intenda far valere la impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, ed è quindi il debitore che deve dimostrare: la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità al creditore precedente, l'estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia, nonché la consapevolezza, da parte del creditore, di tale estraneità al momento del sorgere dell'obbligazione²⁸; dall'altro lato, e in netta controtendenza con l'orientamento restrittivo, «è fatta peraltro salva la prova contraria, potendo dimostrarsi che pur se posto in essere nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale nello specifico caso concreto, diversamente dall'*id quod plerumque accidit*, l'atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia». In tal modo la Corte denuncia gli errori commessi dalla corte di merito nell'impugnata sentenza nei punti in cui, pur movendo dal principio costantemente affermato «secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia»²⁹, ha «invero ommesso di valutare – dandone congruamente conto – l'aspetto relativo all'inerenza diretta ed immediata delle stipulate fideiussioni *de quibus* con specifico riguardo alla causa concreta degli stipulati contratti di garanzia in argomento». Un ulteriore errore dei giudici di merito è stato infine, secondo gli estensori dell'ordinanza, quello di fondare «la propria decisione su una ravvisata prova presuntiva di cui non è dato invero evincere quale sia il relativo provato fatto base da cui ha argomentato, né risulta spiegato su quali basi l'abbia ritenuta

27. Così, Cass., 7 gennaio 1984, n. 134, in Vita Notarile, 1983, 1646 e ss.: l'«espressione bisogni della famiglia non va intesa restrittivamente come aderente al concetto di necessità e alla soddisfazione di qualcosa di indispensabile, ossia come strettamente legata alla esistenza stessa della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria caratterizzate da intenti meramente speculativi»; ma anche Cass., 19 febbraio 2013, n. 4011, in Giur. It., 2013, 12, 2501, con nota di

M.M. Francisetti Brolin, Fondo patrimoniale e onere della prova ex articolo 170 del Codice civile; Cass., 5 marzo 2013, n. 5385, in Giusizia Civile Mass., 2013; Cass., 23 agosto 2018, n. 20998, in Giusizia Civile Mass., 2018.

28. Cfr. Cass., 29 gennaio 2016, n. 1652, in *Giust. Civ. Mass.*, 2016; Cass., 5 marzo 2013, n. 5385, cit.; Cass., 17 gennaio 2007, n. 966, in *Giustizia Civile.*, 2007, I, 596 e ss; Cass., 15 marzo 2006, n. 5684; Cass., 11 febbraio 2005, n. 2748, in *Giustizia Civile Mass.*, 2005, 2.

29. Cass., 10 giugno 2020, n. 11092; Cass., Sez. Un., 8 marzo 2019, n. 6882; Cass., 6 luglio 2018, n. 17718; Cass., 19 marzo 2018, n. 6675; Cass., 22 novembre 2016, n. 23701.

consentanea all'*id quod plerumque accidit* che appalesa viceversa di segno contrario». Con questa argomentazione, come peraltro osservato in dottrina «il debitore viene a godere della presunzione semplice della estraneità dell'attività professionale e d'impresa rispetto agli scopi familiari, mentre il creditore è onerato del fornire gli elementi indiziari dai quali indurre il contrario»³⁰.

Pubblicato online il 15 febbraio 2023

**L'autore
di questo articolo**

GIULIA TERLIZZI

È ricercatrice di diritto privato comparato all'Università degli Studi di Torino e Maître de conférences presso l'Università cattolica di Lione. È ricercatrice presso il Paul-André Crépeau Centre for Private and Comparative Law, McGill University (Montréal) e presso l'Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE).

30. Cfr., sul punto il commento di G. Passagnoli, "Fondo patrimoniale, attività d'impresa e bisogni della famiglia" in *Giurisprudenza italiana*, 2022, 2, 329, il quale precisa che nella decisione, «la Corte reputa che la banca non abbia fornito gli indizi dai quali arguire che la stipulazione della fideiussione

costituisse – non un atto di esercizio dell'attività imprenditoriale propria del ricorrente (per garantire la banca in ordine agli affidamenti concessi al fine dello svolgimento dell'attività della società della quale era socio) bensì – un atto funzionale a sopperire direttamente ai bisogni della famiglia».